



Ordinanza n. 68 del 19 DIC. 2009

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Delibera G.C. n. 724 del 29.12.1995 venne acquistata l'apparecchiatura elettronica Autovelox mod. 104/C-2 da dare in dotazione al Corpo di Polizia Municipale per il controllo delle infrazioni ai limiti di velocità dei veicoli come previsto dall'art. 142 del Codice della Strada a fini della sicurezza della circolazione stradale;

- la decisione di istituire detto servizio di controllo è scaturita dal comprovato crescente fenomeno dell'alta velocità riscontrata soprattutto in veicoli coinvolti in incidenti stradali di particolare gravità, rilevati oltre che dal Comando di Polizia Municipale, anche dalle altre forze dell'ordine presenti sul territorio;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'Interno del 24.08.2009 prot. n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 avente ad oggetto "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.

CONSIDERATO che:

- l'istituzione del servizio di controllo in oggetto, comporta così come previsto dalla vigente normativa, la necessità di fornire all'utenza stradale, idonea informativa;

- pertanto si rende necessario dettare limitazioni, divieti e prescrizioni per l'installazione della relativa segnaletica stradale;

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente C.d.S., approvato con D. L.vo 30.04.92, n°285 e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- 1) L'istituzione del servizio per il controllo elettronico della velocità su tutto il territorio comunale.
- 2) Avvisare l'utenza stradale dell'istituzione del servizio di cui al precedente punto 1, mediante l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada, nelle seguenti località:

Via Sulcitana, sull'intera via e su ambo le direzioni di marcia, a partire dal confine con il Comune di Assemini e fino all'innesto con la S.S. n. 130;

Viale Elmas, sull'intero tratto comunale e su ambo le direzioni di marcia, a partire dal confine con il Comune di Cagliari e fino all'innesto con la S.S. n. 130;

Via Sestu, sull'intera via e su ambo le direzioni di marcia, a partire dalla via Sulcitana e fino all'innesto con la S.S. n. 130;

Via Del Pino Solitario, sull'intera via e su ambo le direzioni di marcia, a partire dalla via Sulcitana e fino all'innesto con la S.S. n. 130;

Via Bronte, sull'intera via e su ambo le direzioni di marcia, a partire dalla via Sulcitana e fino all'innesto con la via Giliacquas;

Via Giliacquas, sull'intera via e su ambo le direzioni di marcia, a partire dalla via Bronte e fino il cavalcavia ferroviario via Giliacquas;

3) Nei momenti in cui il servizio sarà operativo, dovrà tener conto del limite di velocità ivi istituito dall'ente proprietario della strada, ovvero stabilito dalla legge, mediante l'apposita segnaletica verticale presente all'inizio del tratto che si intende sottoporre a controllo.

4) La ditta incaricata è autorizzata ad eseguire i lavori occorrenti secondo le presenti disposizioni.

5) Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Cagliari;
- Stazione Carabinieri di Cagliari – Sant'Avendrace;
- Comando Polizia Locale, Settore Tecnico comunale sede;
- Ufficio notificazioni e pubblicazioni, sede;

6) Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

7) A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.

8) In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

9) A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il dr. Marco Pili.

10) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

II SINDACO
Valter Piscedda

